SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 ottobre 2009 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Del Corno» *(09A12210)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Mylan Generics Italia» *(09A12211)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Focitrom» *(09A12212)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncofama» *(09A12213)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pluscor» *(09A12214)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotrizol» *(09A12215)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivrex» *(09A12216)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ribbon» *(09A12217)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nizacol» *(09A12218)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benketol» *(09A12219)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Ipfi» *(09A12220)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Narielle» *(09A12221)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ipfi» *(09A12222)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico M.S. Pharma» *(09A12223)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tedim» *(09A12224)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Essaven Gel C.M.» *(09A12225)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonarid» *(09A12226)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Doc» *(09A12227)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albital» *(09A12228)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinadiur» *(09A12229)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico» *(09A12230)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Doc Generici» *(09A12231)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suspiria» *(09A12232)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noravid» *(09A12233)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Winthrop» *(09A12234)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Skelid» *(09A12235)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan» *(09A12236)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuretic» *(09A12237)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Germed» *(09A12238)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer Baxter» *(09A12239)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopresor» *(09A12240)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tevetenz» *(09A12241)*

Revoca di autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano *(09A12242)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2009.

Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Visto il comma 1-*bis* del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell'art. 19, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 4, commi 1 e 1-*bis*, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») è destinato alle finalità di cui all'art. 2.

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

3. Il Dipartimento è l'amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:

a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;

b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;

c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'art. 8;

d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 7.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;

b) il gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

Art. 2.

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Art. 3.

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un protocollo di intesa tra il Sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sullo schema di convenzione tipo è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di adesione dei finanziatori, è determinata la tipologia del finanziamento nonché il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo, e sono stabilite le regole di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta.

2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

3. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

4. Entro il limite del 20 per cento della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75 per cento, e concessa con le stesse modalità di cui al comma precedente, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.

Art. 5.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'art. 2;

b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;

c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera *a)*.

2. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 6.

Intervento della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al

pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;

2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;

3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze;

c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento;

d) copia di un documento di identità del beneficiario.

5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento, il Fondo, legalmente rappresentato dal gestore, è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8.

Contributi in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare

1. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento.

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 va presentata al finanziatore, allegando, oltre alla documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

3. L'ammissione delle operazioni di finanziamento al contributo di cui al comma 1 avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

a) il finanziatore, raccolta la documentazione di cui al comma 2, comunica al gestore la richiesta di attivazione del contributo per i finanziamenti previsti dall'art. 2;

b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione;

c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamen-

to ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera *a)*.

4. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.

5. Il Fondo corrisponderà ai soggetti finanziatori l'importo del contributo in conto interessi di volta in volta maturato alle date del 30 giugno e de 31 dicembre di ogni anno.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 3 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 9.

Revoca delle agevolazioni

1. Il Dipartimento ha la facoltà di operare verifiche a campione sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.

2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, il Dipartimento provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, alla revoca delle agevolazioni medesime ed alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.

3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal gestore al finanziatore, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di contributi agli interessi, di cui all'art. 8, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, si procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 10.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al gestore e dallo stesso utilizzato per le finalità di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Osservatorio

1. Presso il Dipartimento è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un osservatorio con funzioni consultive. Il Dipartimento acquisisce il parere dell'osservatorio sui seguenti argomenti: *a)* risoluzione di eventuali questioni interpretative in relazione ai contenuti delle disposizioni legislative e delle convenzioni; *b)* proposta di eventuali modifiche alla predette convenzioni, sulla base delle risultanze della prima applicazione; *c)* verifica dell'andamento delle operazioni di cui al presente decreto.

2. L'osservatorio è composto da un rappresentante del Dipartimento, da uno del Ministero dell'economia e delle finanze, da uno dell'ABI, da uno del gestore, nonché da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da queste unitariamente designato.

3. Per l'incarico dei componenti di cui al comma precedente non è corrisposto alcun compenso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIOVANARDI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 76

09A12619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Rosanova, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Irina Rosanova, cittadina italiana, nata a Mosca il 19 novembre 1964, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di accompagnatore turistico acquisita nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo, italiano e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Irina Rosanova nata a Mosca il 19 novembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue russo, italiano e inglese senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il capo Dipartimento: CITTADINO

09A12698

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Georgeta Argentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Baciu Georgeta Argentina, nata il 19 luglio 1977 a Valenti De Munte (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 di «Asistenta Sociala» rilasciato nel febbraio 2009 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione B» e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Diploma de Licenta in Asistenta sociala, profilul Sociopsihopedagogie, specializarea Asistenta sociala» presso la «Universitatea Bucuresti» nel giugno 2001;

Considerato altresì che ha conseguito un «Diploma de Master, specializarea Administrarea comunitara a Justitiei» a gennaio/febbraio 2003;

Rilevato la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Baciu Georgeta Argentina, nata il 19 luglio 1977 a Valenti De Munte (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A12622

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Zambaldi Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori industriale, civile ambientale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur (Univ.)» presso la «Technische Universitat Munchen» nel maggio 2000;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo di «Doktor der Naturwissenschaften» nell'ottobre 2008 presso la «Universitat Paderborn»;

Considerato altresì che ha documentato possesso di esperienza professionale;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 luglio 2009, in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademica non è assolutamente assimilabile, e la difformità è tale da non poter essere colmata con applicazione di misure compensative;

Visto inoltre che, nella medesima seduta, è stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, senza l'applicazione di misure compensative, in quanto la formazione accademica e professionale documentata risulta essere completa;

Visto altresì che, nella stessa conferenza, è stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore industriale, ma in considerazione delle carenze riscontrate è necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Lo stesso titolo è riconosciuto come valido per l'iscrizione nella sezione A settore industriale, ma il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 30 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) costruzione di macchine; e solo orali 3) impianti chimici, 4) impianti industriali, 5) impianti elettrici.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A12703

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Tolu Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Tolu Roberto, nato il 19 marzo 1969 a Sassari (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel maggio 2009 dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari nel marzo 1997, omologato in Spagna nel luglio 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'aprile 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tolu Roberto, nato il 19 marzo 1969 a Sassari (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12620

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Zucchelli Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel maggio 2009 dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Santa Cruz de La Palma (Spagna) - presso cui è iscritta dal febbraio 2008, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trento nel marzo 2004, omologato in Spagna nel luglio 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12621

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 73007 del 22 settembre 2009, che ha disposto per il 30 settembre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 73007 del 22 settembre 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 0,552. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,722.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,3033 ed a 1,5499.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A12728

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Giarelli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Alessandra Giarelli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Alessandra Giarelli, cittadina italiana, nata a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) in data 1° aprile 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'atti-

vità di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A12700

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Di Matteo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Francesco Di Matteo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso C.A.B.A.M. S.n.c. di Mainardi Francesco e C. in Battipaglia (Salerno), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Francesco Di Matteo, cittadino italiano, nato a Salerno in data 1° aprile 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A12699

DECRETO 8 ottobre 2009.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. San Marco Terminal», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Lodi in data 8 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società So.ge.Ster. Italiana S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 2009, con il quale il dott. Domenico Gandolfo è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza per la predetta procedura;

Visto il decreto del tribunale di Lodi in data 22 settembre 2009, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società San Marco Terminal S.r.l. in liquidazione, facente parte del Gruppo Sogester;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società San Marco Terminal S.r.l. in liquidazione è nominato commissario straordinario il dott. Domenico Gandolfo, nato a Borgomaro (Imperia), il 26 marzo 1942 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Lodi;

alla Camera di commercio di Milano, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di San Giuliano Milanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12704

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Montanari Simone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 17 luglio 2008 con la quale il sig. Montanari Simone, cittadino italiano, nato a Cesena l'11 marzo 1980, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che l'istante ha conseguito, in data 23 febbraio 2007, il titolo accademico «Laurea in psicologia» presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» ed ha sostenuto e superato, in data 7 giugno 2008, l'esame di Stato di abilitazione professionale presso la sede dell'Ordine degli psicologi di San Marino, ove risulta iscritto dal 17 giugno 2008;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di psicologo rilasciato dall'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» in data 23 febbraio 2007 al sig. Montanari Simone, cittadino italiano, nato a Cesena l'11 marzo 1980, corredato del certificato di abilitazione all'esercizio della professione nella Repubblica di San Marino, conseguita in data 7 giugno 2008, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. Il dott. Montanari Simone è autorizzato ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'Albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «pH S.r.l. », al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2006, con il quale al laboratorio «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - loc. Sambuca Val di Pesa, via Sangallo n. 29, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota dell'11 settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - loc. Sambuca Val di Pesa, via Sangallo n. 29, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Parte II Met. II
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido Citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride carbonica, sovrappressione	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009, OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU Met. 2.3 2009, OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Bromo	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met. XLVIII
Cationi totali	Reg CE 606/2009 10/07/2009 allegato IV B.a
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloro organico	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met. XLVII
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Conduttività	Reg CE 606/2009 allegato IV B.b
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (qualitativo)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL Met 2 2009

Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte II, Met. VI
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC Met 4 2009
Fluoro	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met. L
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Met. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL Met 5.11 2009
Materie coloranti estranee	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte I, Met. XXXVIII
Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio	Reg CE 606/2009 allegato IV B.f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN Met. 3 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Residui di antiparassitari: Dimetoato, Ometoato	UNICHIM Man 118:81 Pag 47, 114
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Stabilità	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte I, Met. III
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico a 20°C)	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 Parte II, Met. V
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL Met. 4.C 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED Met 3.2 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conclusione del procedimento di attribuzione del «Premio amico della famiglia 2008»

Si comunica che con D.D. prot. n. 3575 del 23 ottobre 2009 si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio Amico della famiglia 2008».

La documentazione relativa al procedimento di attribuzione del Premio è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede, n. 9, 00187 Roma.

L'elenco dei tre vincitori, nonché dei menzionati speciali di ciascuna delle sezioni e delle sottosezioni del Premio è pubblicato sul sito www.politichefamiglia.it

A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

09A12729

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog DA_2PPi/L».

Decreto n. 124 del 17 settembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0232/001/MR.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0232/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG DA_2PPi/L liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Essex Animal Health nello stabilimento sito in Im Langen Felde - 30938 Burgwedel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 10 flaconi DA_2PPI e 10 flaconi L - A.I.C. n. 103917011.

Composizione: frazione liofilizzata: ogni dose contiene:

principi attivi:

Virus del cimurro canino 4,5-6,0 Log_{10} $TCID_{50}$;

Adenovirus canino-2 3,9-6,0 Log_{10} $TCID_{50}$;

Parvovirus canino 5,2-6,0 Log_{10} $TCID_{50}$;

Virus della parainfuenza canina 4,8-6,1 Log_{10} $TCID_{50}$;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Frazione liquida: ogni dose contiene:

principi attivi:

Leptospira interrogans sierotipo;

Icterohaemorrhagiae (ceppo 115) ≥40 hamster PD_{80}^{2};

Leptospira interrogans sierotipo;

canicola (ceppo 117) ≥40 hamster PD_{80}^{2};

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dalla sesta settimana di età:

per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici di malattia causati dal virus del cimurro canino, dal parvovirus canino e dal virus dell'epatite infettiva;

per ridurre la mortalità e la gravità dei segni clinici di malattia causata da Leptospira interrogans sierotipi canicola e hicterohaemorrhagiae;

per ridurre i segni clinici e la diffusione virale dell'adenovirus canino tipo 2;

per ridurre l'escrezione virale del virus della parainfluenza e del parvovirus canino.

Validità: come confezionato per la vendita: quindici mesi.

Usare il vaccino subito dopo la ricostituzione.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A12696

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norocarp»

Decreto n.134 del 6 ottobre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0328/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP 50 mg/ml soluzione iniettabile (Carprofen) per cani e gatti (RSM).

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 104118017.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Carprofen 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: nei cani è indicato per il controllo del dolore post-operatorio e dell'infiammazione conseguenti ad interventi chirurgici alle ossa o ai tessuti molli (inclusi quelli intra-oculari). Nei gatti è indicato nel trattamento del dolore post-operatorio a seguito a ovarioisterectomia e di interventi chirurgici nei tessuri molli.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Tempi di attesa:

non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A12625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali per uso veterinario

Decreto n. 135 del 6 ottobre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della società Nuova ICC S.r.l. con sede in Milano, via Caldera n. 21 - codice fiscale n. 01396760595:

Ampicillina 20% Virbac - A.I.C. n. 100406;

Clortetraciclina 20% Virbac - A.I.C. n. 102539;

Clortetrasol 20% - A.I.C. n. 102540;

Dualmix - A.I.C. n. 102859;

Duorespal premix - A.I.C. n. 102658;

Gammamix - A.I.C. n. 103322;

Lincotec - A.I.C. n. 103468;

Ossitetraciclina 20% Virbac - A.I.C. n. 102770;

Ossitetrasol 20% - A.I.C. n. 102771;

Piremix - A.I.C. n. 103687;

Spiracin 200 - A.I.C. n. 103406;

Tilosina 20% liquida Virbac - A.I.C. n. 103370;

Trimevet premix - A.I.C. n. 102477;

Tyagel premix 10 - A.I.C. n. 103442,

è ora trasferita alla società Virbac S.r.l. con sede in Milano, via Caldera n. 21 - codice fiscale n. 06802290152.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antipulci collare bolfo»

Provvedimento n. 178 del 14 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI COLLARE BOLFO, nelle confezioni:

scatole formato piccolo per cani 33 cm - A.I.C. n. 102985025;

scatole formato grande per cani 66 cm - A.I.C. n. 102985013.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo IB, n. 18: sostituzione di un eccipiente con uno paragonabile;

variazione consequenziale di tipo IB, n. 33: modifica minore nella fabbricazione del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente dietilesilftalato con l'eccipiente ottanoato, decanoato di propilenglicole.

La composizione completa per collare ora autorizzata è la seguente:

collare piccolo:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

collare grande:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Per quanto concerne la validità del prodotto finito resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Si autorizza altresì la modifica consequenziale di tipo IB concernente la sostituzione del plasticizzante.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac TRT».

Provvedimento n. 179 del 14 settembre 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0144/001/II/006.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC TRT.

Confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. numero 103114017;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. numero 103114029;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. numero 103114031.

Titolare A.IC.: Fort Dodge Animal Health con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione II - aggiunta sito per rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito produttivo: Fort Dodge Veterinaria SA (Olot) - Ctra Camprodon s/n «La Riba» - 17813 Vall de Bianya – Girona (Spagna) - per le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato NElla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

09A12702

BANCA D'ITALIA

Sostituzione del commissario liquidatore della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in Palermo

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 settembre 2009, ha nominato il prof. avv. Mario Libertini, commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Vito Faggella che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, della Sicilcassa S.p.A., con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 5 settembre 1997.

09A12623

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni del Dirigente responsabile, le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
67-CH	De Santis Nicola	Vasto	1	1
50-CH	I.T. & F. Gallucci S.r.l.	Ortona	2	—
119-CH	Arthu di Avossa Arturo	Ortona	1	—
128-CH	Di Marcantonio Debora	Guardiagrele	1	—
95-CH	Canellas Antonio	Ortona	—	1
92-CH	Turchiarelli Alessandro	Chieti	1	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni indicati come «smarriti», qualunque sia il titolo di possesso, a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

09A12627

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-250) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00